

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

- 1) **RICORSO DELL' A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

La C.G.F rilevato che agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica del reclamo - presentato dalla società A.S. Rosarno dinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - alla contro parte A.C.R.D. Acicatena Calcio, ordina alla società A.S. Rosarno di produrre la cartolina di ricevimento della raccomandata n. 13458939782-1 spedita in data 10.3.2008, entro il giorno 15.4.2008, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL' A.C. PATERNO' 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PATERNO'ADRANO DEL 15.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania); ridetermina la sanzione e infligge al calciatore Giovanni Costanzo, la squalifica per 7 gare effettive.

Conferma nel resto.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL' A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVALLI MARVIN SEGUIDO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LEGNAGO SALUS/SEVEGLIANO DEL 19.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 21.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Volpe Avv. Carmine – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO DELL' A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUIDO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma l' 11 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete